

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Marcello Frattali Clementi, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante A.I.A., e l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 dicembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITO SOFO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Sapri Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SAPRI CALCIO Srl (nota n. 1777/664pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 28 settembre 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Vito Sofo, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della società Sapri Calcio Srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti nn. 5 e 63 del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, del versamento della somma di Euro 18.000,00 nonché della fidejussione in originale;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Vito Sofo, della sanzione dell'inibizione per giorni quaranta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di €2.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Sofo Vito l'inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società Sapri Calcio Srl l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(109) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI FRESCO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Virtusvecomp Verona) E DELLA SOCIETA' USD VIRTUSVECOMP VERONA (nota n. 1778/665pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).

Con provvedimento del 28 settembre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Luigi Fresco, Presidente e legale rappresentante della USD Virtusvecomp Verona, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis

del C.G.S. in relazione al punto 6), lettera A) del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010, ai fini dell'ammissione al campionato di serie D 2010 / 2011, per non aver depositato entro il termine del 9 luglio 2010 la richiesta fideiussione in originale, producendo una fideiussione non conforme al modello previsto; b) la USD Virtusvecomp Verona per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

I soggetti deferiti hanno omesso di fare pervenire nei termini consentiti memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Luigi Fresco, Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Virtusvecomp Verona l'inibizione per giorni 30 (trenta); b) alla U.S.D. Virtusvecomp Verona l'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, nei termini loro consentiti, non hanno depositato memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

Difatti entro il termine del 9 luglio 2010, stabilito dal C.U. del Comitato Interregionale n. 200 del 21 giugno 2010 ai fini dell'ammissione al campionato nazionale di Serie D 2010 / 2011, la USD Virtusvecomp Verona non ha depositato la richiesta fideiussione in originale producendone una non conforme al modello previsto, in tal modo risultando inadempiente a quanto previsto alla lettera A), punto 6) del predetto C.U..

Detta inosservanza, costituente illecito disciplinare, è stata accertata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettanti (Co.Vi.So.D.) con nota del 20 dicembre 2010.

In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- a) al sig. Luigi Fresco l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- b) alla Società USD Virtusvecomp Verona l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(110) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Santegidiese Srl) E DELLA SOCIETA' SSD SANTEGIDIESE Srl (nota n. 1776/662pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).

La CDN:

rilevato che, con atto del 27 settembre 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Claudia Paliotti, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società SSD Santegidiese srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti nn. 3 e 4 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, di copia del verbale dell'Assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal Presidente della Società, nonché di copia dello statuto sociale all'epoca vigente;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Claudia Paliotti, della sanzione dell'inibizione per giorni quaranta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00;

rilevato che gli stessi hanno ommesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge alla Signora Paliotti Claudia l'inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società SSD Santegidiese Srl l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00)

(111) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DELLA CORTE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Viribus Unitis ora ASD Viribus Unitis Srl) E DELLA SOCIETA' POL. VIRIBUS UNITIS ora ASD VIRIBUS UNITIS Srl (nota n. 1774/653pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).

La CDN:

rilevato che, con atto del 27 settembre 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Della Corte, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della società Pol. Viribus Unitis, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n.4 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno ommesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, di copia dello Statuto sociale;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Antonio Della Corte, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno ommesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Della Corte Antonio l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Pol. Viribus Unitis ora ASD Viribus Unitis Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(112) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICANDRO PATRICIELLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Venafro) E DELLA SOCIETA' US VENAFRO (nota n. 1769/651pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).

Con provvedimento del 28 settembre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Nicandro Patriciello, Presidente e legale rappresentante della US Venafro, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 6), lettera A) del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010, ai fini dell'ammissione al campionato di serie D 2010 / 2011, per non aver depositato entro il termine del 9 luglio 2010 la richiesta fideiussione in originale; b) la US Venafro per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

La U.S. Venafro, nei termini consentiti ha fatto pervenire una breve memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, alla luce della documentazione inviata dalla Società deferita recante data 7.12.2011, ha chiesto il non luogo a procedere.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dichiara il non luogo a procedere.

(113) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE SPECIALE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vigevano Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' VIGEVANO CALCIO Srl (nota n. 1773/652pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).

Con provvedimento del 28 settembre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Davide Speciale, Presidente e legale rappresentante della società Vigevano Calcio s.r.l., per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 3), lettera A) del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010, ai fini dell'ammissione al campionato di serie D 2010 / 2011, per non aver depositato entro il termine del 9 luglio 2010 copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010 / 2011, vidimata per conformità dal Presidente della società; b) la società Vigevano Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

I soggetti deferiti hanno ommesso di fare pervenire nei termini consentiti memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Davide Speciale, Presidente e legale rappresentante della società Vigevano Calcio Srl l'inibizione per giorni 30 (trenta); b) alla società Vigevano Calcio s.r.l. l'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00). Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, nei termini loro consentiti, non hanno depositato memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

Difatti entro il termine del 9 luglio 2010, stabilito dal C.U. del Comitato Interregionale n. 200 del 21 giugno 2010 ai fini dell'ammissione al campionato nazionale di Serie D 2010 / 2011, la società Vigevano Calcio s.r.l. non ha depositato copia del verbale di assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010 / 2011, vidimata per conformità dal Presidente della medesima società, in tal modo risultando inadempiente a quanto previsto alla lettera A), punto 3) del predetto C.U.; detta inosservanza, costituente illecito disciplinare, è stata accertata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettanti (Co.Vi.So.D.) con nota del 20 dicembre 2010.

In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- a) al sig. Davide Speciale l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- b) alla Società Vigevano Calcio Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Mezzolara) E DELLA SOCIETA' ASD MEZZOLARA (nota n. 1822/631pf10-11/AM/LG/mg del 28.9.2011).

La CDN:

rilevato che, con atto del 28 settembre 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Sergio Benettintonio, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Mezzolara Srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n.3 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, di copia del verbale di conferimento dei poteri;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Sergio Benetti, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

la Società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione una breve nota, che tuttavia è stata stralciata dagli atti in quanto fuori termine.

P.Q.M.

infligge al Signor Benetti Sergio l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Mezzolara Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.
avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 15 dicembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete